III

*(Atti preparatori)*

# COMITATO DELLE REGIONI

**INTERACTIO — RIUNIONE A DISTANZA — 143ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 17.3.2021 - 19.3.2021**

## Parere del Comitato europeo delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo

(2021/C 175/06)

| | |
|---|---|
| **Relatrice:** | Antje Grotheer (DE/PSE), vicepresidente del parlamento del Land di Brema |
| **Testi di riferimento:** | Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo<br>[COM(2020) 609 final]<br>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]<br>[COM(2020) 610 final]<br>Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE<br>[COM(2020) 611 final]<br>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2008/1240 e (UE) 2019/817<br>[COM(2020) 612 final]<br>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo<br>[COM(2020) 613 final]<br>Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac»<br>[COM(2020) 614 final]<br>Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari<br>[C(2020) 6467 final]<br>Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso<br>[C(2020) 6468 final] |

Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione)

[C(2020) 6469 final]

Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

[C(2020) 6470 final]

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027

[COM(2020) 758 final]

## I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

## Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

### Emendamento 1

COM(2020) 610 final, considerando 26

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. | Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. ***La Commissione europea stila e periodicamente aggiorna una lista dei paesi sicuri per le eventuali procedure di rimpatrio.*** |

***Motivazione***

Perché possa applicarsi correttamente tale criterio, si dovrebbe prevedere che la Commissione stili e periodicamente aggiorni una lista dei paesi sicuri per le eventuali procedure di rimpatrio.

**Emendamento 2**

COM(2020) 610 final, considerando 36

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria ***e*** alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale *acquis* dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]. | Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria, alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria ***e alle persone richiedenti e beneficiarie delle altre forme di protezione previste dai paesi membri,*** al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale *acquis* dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]. |

***Motivazione***

Si ritiene necessario ampliare l'applicazione del Regolamento non solo ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria, ma anche alle persone richiedenti e beneficiarie delle altre forme di protezione previste dai paesi membri.

**Emendamento 3**

COM(2020) 610 final, considerando 47

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| La definizione di «familiari» ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di «familiari» dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ***ma*** prima ***dell'***arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE. | La definizione di «familiari» ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di «familiari» dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine prima ***e dopo l'***arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE. |

***Motivazione***

I nuclei familiari si formano spesso nei paesi membri che li ospitano, pertanto il diritto all'unità familiare deve essere garantito in sede di ricollocamento a prescindere dal tempo e dal luogo in cui il nucleo si è costituito. Diversamente si ravvede il rischio di disposizioni discriminatorie.

**Emendamento 4**

COM(2020) 610 final, considerando 63

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori ***non accompagnati***, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato. | Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori ***nonché delle donne che viaggiano da sole***, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato. |

***Motivazione***

È opportuno mettere a disposizione un maggiore incentivo finanziario per la ricollocazione di *tutti* i minori (e dei loro genitori e fratelli), non solo dei rifugiati minorenni non accompagnati. Inoltre, ciò dovrebbe valere anche per le donne che viaggiano da sole. Secondo numerose relazioni dei centri di accoglienza, le donne e le ragazze sono esposte a un elevato rischio di violenze di genere. La sovrappopolazione di alcuni punti di crisi in Grecia ha comportato un aumento significativo del pericolo di violenze sessuali e di genere, in particolare nei confronti delle donne che viaggiano da sole, che spesso non vengono alloggiate separatamente. Inoltre, secondo la Commissione sono in particolare le migranti e le rifugiate vulnerabili, nonché i minori non accompagnati, a essere esposti a un rischio maggiore di diventare vittime della tratta di esseri umani. Al fine di ridurre al minimo tali rischi, dovrebbero essere destinanti maggiori incentivi finanziari alla ricollocazione delle donne.

**Emendamento 5**

COM(2020) 610 final, articolo 2, lettera w)

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| «pressione migratoria»: una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata; | «pressione migratoria»: una situazione in cui ***a livello locale, regionale e/o nazionale*** si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro ***o delle sue regioni*** e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata; |

***Motivazione***

In caso di movimenti migratori che non riguardano il sistema di asilo e di accoglienza globale nazionale possono comunque esservi regioni e località che si trovano sotto particolare pressione e che rischiano di essere sovraccaricate.

**Emendamento 6**

COM(2020) 610 final, articolo 6, paragrafo 3

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Gli Stati membri ***attuano*** strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie ***comprendono*** una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali ***includono*** informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. ***Tengono*** conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], ***e sono*** coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]. | Gli Stati membri ***perseguono*** strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie ***dovrebbero comprendere*** una pianificazione di emergenza a livello ***locale, regionale e*** nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali dovrebbero ***basarsi sulla collaborazione multilivello tra le parti interessate appartenenti a enti regionali e locali, al settore pubblico e privato e alla società civile e dovrebbero includere*** informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. ***Dovrebbero tenere*** conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], ***ed essere*** coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]. |

***Motivazione***

Il CdR ritiene che un obbligo di introdurre le strategie nazionali possa sollevare problemi in merito alla proporzionalità delle misure. Nel contempo, è opportuno sottolineare con maggior forza la dimensione locale e regionale, poiché è a questo livello che deve avvenire l'attuazione pratica delle strategie.

**Emendamento 7**

COM(2020) 610 final, articolo 11, lettera h)

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento; | il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento ***e che tali dati non saranno comunicati al paese di provenienza***; |

***Motivazione***

Si ritiene di dover prevedere il divieto di comunicare ai paesi di provenienza dei richiedenti i dati loro riguardanti, che dovrebbero essere coperti dalla più assoluta privatezza.

**Emendamento 8**

COM(2020) 610 final, articolo 12, paragrafo 6

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi. | Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme ***sulla base di una checklist***. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi. |

***Motivazione***

L'emendamento è volto a chiarire il testo.

**Emendamento 9**

COM(2020) 610 final, articolo 21

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| ***Articolo 21***<br>***Ingresso*** | |
| ***1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.*** | |
| ***2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.*** | |
| ***3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.*** | |

***Motivazione***

A causa del meccanismo di solidarietà proposto e della responsabilità operativa rafforzata della guardia di frontiera e costiera europea Frontex nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, nonché a causa degli oneri imposti dalla procedura di frontiera obbligatoria agli enti locali e regionali nelle zone di frontiera, l'attribuzione della responsabilità della domanda di asilo non viene più giustificata dal criterio dell'ingresso irregolare da una frontiera esterna. Il criterio è anzi perfetto per ostacolare una ripartizione solidale. Inoltre l'attribuzione della responsabilità allo Stato membro di ingresso per le persone sbarcate in seguito a operazioni di ricerca e soccorso è in grado di compromettere l'efficacia di tali operazioni, dal momento che gli Stati membri hanno già rifiutato in passato gli sbarchi per sottrarsi alla loro responsabilità. La soppressione dell'articolo 21 della proposta (= competenza dello Stato membro sul primo ingresso), nella maggior parte dei casi di arrivi irregolari rilevati, non apporterebbe alcuna modifica alla competenza dello Stato sulla frontiera esterna, poiché l'articolo 9, paragrafo 1, della proposta obbliga il richiedente a presentare la domanda di protezione nello Stato membro di primo ingresso. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta, lo Stato in questione conserva la competenza per la procedura di asilo, qualora non si applichi nessun altro criterio per la determinazione dello Stato membro competente per la procedura di protezione. La soppressione alleggerirebbe però il carico sulle amministrazioni nazionali e comporterebbe un risparmio sui costi, eliminando oneri amministrativi superflui. Già oggi i tentativi di rinvio hanno evidentemente poche possibilità di successo se l'ingresso irregolare non può essere dimostrato in base ai dati dell'Eurodac. La soppressione dell'articolo 21 della proposta risolverebbe tale questione.

**Emendamento 10**

COM(2020) 610 final, articolo 29, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente. In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 *bis* del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo. Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata. Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma. | Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente. In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 *bis* del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo. Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata. Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, ***dopo aver sentito il minore ogniqualvolta possibile,*** se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma. |

***Motivazione***

Nell'ambito della procedura per la determinazione dello Stato membro competente, appare eccessivamente discrezionale la terminologia riportata nell'articolo e si ritiene preferibile prevedere l'ascolto dello stesso minore non accompagnato.

**Emendamento 11**

COM(2020) 610 final, articolo 55, paragrafo 2

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2. | Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati***, previa consultazione in merito alla relativa fattibilità con le autorità locali e/o regionali del luogo in cui dovrebbe avvenire il trasferimento,*** trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2. |

***Motivazione***

L'emendamento proposto è volto ad assicurare che le autorità locali e/o regionali che devono accogliere le persone in arrivo nell'ambito dei rimpatri sponsorizzati siano in grado di prepararsi al meglio per tale incarico.

**Emendamento 12**

COM(2020) 610 final, articolo 55, paragrafo 4

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono una o più delle seguenti attività svolte dallo Stato membro sponsor: | Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono una o più delle seguenti attività svolte dallo Stato membro sponsor***, se del caso in seguito alla consultazione con le autorità locali e/o regionali competenti dello Stato membro beneficiario***: |
| a) fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; | a) fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; |
| b) utilizzare il programma e le risorse nazionali per fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura, compresa la reintegrazione, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono disposti a partire volontariamente; | b) utilizzare il programma e le risorse nazionali per fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura, compresa la reintegrazione, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono disposti a partire volontariamente; |
| c) guidare o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione; | c) guidare o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione; |

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| (d) contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido; | d) contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido; |
| e) organizzare, per conto dello Stato membro beneficiario, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio, quali voli charter o di linea o altri mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio. | e) organizzare, per conto dello Stato membro beneficiario, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio, quali voli charter o di linea o altri mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio. |
| Tali misure non pregiudicano gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro beneficiario di cui alla direttiva 2008/115/CE. | Tali misure non pregiudicano gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro beneficiario di cui alla direttiva 2008/115/CE. |

***Motivazione***

L'emendamento proposto è volto ad assicurare che le autorità locali e/o regionali che conoscono le persone trasferite sulla base della loro accoglienza vengano coinvolte anche nelle misure adottate nel quadro dei rimpatri sponsorizzati, al fine di garantire i diritti di tali persone e una regolare procedura di trasferimento della responsabilità.

**Emendamento 13**

COM(2020) 610 final, articolo 57, paragrafo 9

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Il trasferimento della persona interessata dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. | Il trasferimento della persona interessata dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. ***Occorre altresì garantire che le autorità locali e regionali competenti per il luogo di ricollocazione previsto siano informate e consultate tempestivamente.*** |

***Motivazione***

Al fine di rendere possibile un'accoglienza efficace, anche le autorità locali e regionali competenti devono essere informate e consultate, affinché possano debitamente prepararsi all'accoglienza.

**Emendamento 14**

COM(2020) 610 final, articolo 72

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente: | 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente: |
| «[…] | «[…] |
| 2. Se del caso, gli Stati membri possono anche beneficiare di un importo supplementare di 10 000 EUR per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, se le persone sono ammesse per garantire l'unità del nucleo familiare.» | 2. Se del caso, gli Stati membri possono anche beneficiare di un importo supplementare di 10 000 EUR per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, se le persone sono ammesse per garantire l'unità del nucleo familiare. ***Occorre inoltre garantire che una parte di tale contributo sia versato direttamente agli enti locali o regionali del territorio in cui vengono accolte le persone nel contesto del reinsediamento o dell'accoglienza umanitaria.»*** |
| 2. L'articolo 17 è sostituito dal seguente: | 2. L'articolo 17 è sostituito dal seguente: |
| «[…] | «[…] |
| 7. Nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adattare, se giudicato opportuno, gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo tenendo conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato da tali importi.» | 7. Nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adattare, se giudicato opportuno, gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo tenendo conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato da tali importi. ***Occorre inoltre garantire che una parte di tale contributo sia versato direttamente agli enti locali o regionali del territorio in cui vengono accolte le persone.»*** |

***Motivazione***

Con le integrazioni proposte si mira a garantire che gli enti locali o regionali competenti ricevano il necessario sostegno economico.

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE**

**Emendamento 15**

COM(2020) 611 final, punto (2)

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| | *i)* ***il considerando 10 è sostituito dal seguente:*** |
| | «***(10) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate. È opportuno mettere a disposizione anche degli enti locali e regionali risorse adeguate, inclusa la possibilità di fare direttamente ricorso al Fondo Asilo, migrazione e integrazione. È inoltre necessario che l'UE stanzi fondi specifici per consentire alle regioni sottoposte a una maggiore pressione migratoria, in particolare quelle situate alle frontiere esterne dell'UE, di far fronte all'impegno di accoglienza e assistenza dei minori non accompagnati che arrivano nel loro territorio.***» |
| il considerando 31 è sostituito dai seguenti: | *ii)* il considerando 31 è sostituito dai seguenti: |
| «(31) A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. | «(31) A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. |
| (31 *bis*) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.»; | (31 *bis*) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta ***e per la quale lo Stato membro non ha deciso se rilasciare alla persona, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che le conferisca il diritto di soggiornare*** sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.»; |

***Motivazione***

La presente raccomandazione rafforza le strutture regionali e locali e risponde alle precedenti richieste del CdR in questo settore. Inoltre È essenziale che l'UE destini fondi specifici alle regioni con la maggiore pressione migratoria.

**Emendamento 16**

COM(2020) 611 final, punto (5), considerando 40 *nonies*

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (*non-refoulement*), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, ***trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie,*** situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento. | Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (*non-refoulement*), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento. |

***Motivazione***

Il CdR esprime la sua totale contrarietà al trattenimento dei minori.

**Emendamento 17**

COM(2020) 611 final, punto (13), articolo 35 *bis*

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| **Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio**<br><br>Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale. | **Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio**<br><br>Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito ***e quando lo Stato membro non ha deciso se rilasciare alla persona, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che le conferisca il diritto di soggiornare***. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale. |

***Motivazione***

La proposta della Commissione, nella sua formulazione, vieta agli Stati membri di garantire la protezione per altri motivi umanitari o familiari che non rientrano nella protezione internazionale senza avviare una procedura di rimpatrio. Ciò viola l'articolo 3, paragrafo 2, della proposta COM(2016) 466 final (regolamento qualifiche), che garantisce proprio tale diritto agli Stati membri («Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.»). Inoltre gli Stati membri, in determinate circostanze, sono persino tenuti a concedere la protezione; ciò vale ad esempio nei casi di rischi per la salute, come chiarito dalla CGUE nella giurisprudenza seguente alla causa M'Bodj. Tale disposizione risulta inoltre ridondante sulla base dell'obbligo sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) di adottare una decisione di rimpatrio in caso di soggiorno irregolare. L'emendamento proposto è conforme all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri.

**Emendamento 18**

COM(2020) 611 final, punto (14), articolo 40, paragrafo 1, lettera i)

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| L'articolo 40 è così modificato: | L'articolo 40 è così modificato: |
| a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: | a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: |
| «i) ***il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %***;» | «i) ***sulla base dei risultati del primo colloquio, è possibile decidere nel singolo caso in merito alla domanda presentata dal richiedente entro poco tempo, e in caso di rigetto della domanda sussiste la legittima possibilità di rapido rimpatrio nel paese di origine o in un paese terzo disponibile all'accoglienza***.» |
| […] | […] |

***Motivazione***

Il fatto di collegare le sanzioni alla cittadinanza, derivante dal collegamento al tasso di protezione, non è compatibile con la non discriminazione sancita dal diritto internazionale ed europeo, qualora non sussista alcuna giustificazione per il singolo caso. Il CdR propone dunque una procedura orientata alla possibilità di rimpatrio forzato e alla probabilità di una decisione rapida per il singolo caso, già applicata dal 2019 nella procedura di asilo svizzera. In tal modo sarebbe possibile prendere un maggior numero di decisioni in breve tempo rispetto al collegamento al tasso di protezione. Ciò contribuisce anche e soprattutto ad alleggerire l'onere a carico degli enti locali e regionali nelle zone di frontiera. Tale modello consente inoltre decisioni rapide per accordare la protezione, e può accelerare così l'integrazione di persone chiaramente vulnerabili, quali i beneficiari di protezione a livello internazionale soccorsi in mare.

**Emendamento 19**

COM(2020) 611 final, punto (14), articolo 40, paragrafo 5, lettera c)

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| […] | […] |
| b) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: | b) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: |
| «c) ***il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %;***» | «c) ***sulla base dei risultati del primo colloquio, è possibile decidere nel singolo caso in merito alla domanda presentata dal richiedente entro poco tempo, e in caso di rigetto della domanda sussiste la legittima possibilità di rapido rimpatrio nel paese di origine o in un paese terzo disponibile all'accoglienza.***» |

***Motivazione***

Il fatto di collegare le sanzioni alla cittadinanza, derivante dal collegamento al tasso di protezione, non è compatibile con la non discriminazione sancita dal diritto internazionale ed europeo, qualora non sussista alcuna giustificazione per il singolo caso. Il CdR propone dunque una procedura orientata alla possibilità di rimpatrio forzato e alla probabilità di una decisione rapida per il singolo caso, già applicata dal 2019 nella procedura di asilo svizzera. In tal modo sarebbe possibile prendere un maggior numero di decisioni in breve tempo rispetto al collegamento al tasso di protezione. Ciò contribuisce anche e soprattutto ad alleggerire l'onere a carico degli enti locali e regionali nelle zone di frontiera. Tale modello consente inoltre decisioni rapide per accordare la protezione, e può accelerare così l'integrazione di persone chiaramente vulnerabili, quali i beneficiari di protezione a livello internazionale soccorsi in mare.

**Emendamento 20**

COM(2020) 611 final, punto 15, articolo 41, paragrafo 6

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Lo Stato membro esamina la domanda con procedura di frontiera nei casi previsti al paragrafo 1 quando sussistono le circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera ***c),*** f) o i). | Lo Stato membro esamina la domanda con procedura di frontiera nei casi previsti al paragrafo 1 quando sussistono le circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera f) o i)***, in riferimento alla lettera c), tuttavia, solo se le circostanze rendano chiaro che, per il singolo caso, siano prevedibili una decisione e il rimpatrio in tempi rapidi***. |

***Motivazione***

In tal modo viene alleggerito l'onere sugli enti locali e regionali in cui i richiedenti sono accolti durante la procedura di frontiera.

**Emendamento 21**

COM(2020) 611 final, punto (15), articolo 41, paragrafo 9

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| La procedura di frontiera può essere applicata ai minori ***non accompagnati*** e ai ***minori di età inferiore a 12 anni e relativi*** familiari soltanto nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b). | La procedura di frontiera può essere applicata ai minori e ai familiari ***che li accompagnano*** soltanto nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b) ***o nei casi in cui si prevede un rapido riconoscimento della protezione internazionale a seguito di verifiche ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, lettera c). I minori non dovrebbero essere trattenuti durante la procedura di frontiera.*** |

***Motivazione***

La protezione dei minori prevista dal diritto internazionale è garantita allo stesso modo a tutti i minori di 18 anni. Le procedure speciali, pertanto, dovrebbero essere applicate solo ove ciò sia nell'interesse del minore oppure sia giustificato nel singolo caso per gravi motivi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, 40 *ter*, della proposta («pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico»). È opportuno che non si verifichi alcuna detenzione motivata dalla procedura. Tale approccio orientato al benessere dei minori e agli interessi di sicurezza degli Stati membri è conforme alle precedenti posizioni del CdR.

**Emendamento 22**

COM(2020) 611 final, punto (15), articolo 41, paragrafo 13, lettera b)

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando: | Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando: |
| […] | […] |
| b) ***il richiedente con*** esigenze procedurali particolari ***non può ricevere*** il sostegno necessario nei luoghi previsti al paragrafo 14; | b) ***le persone richiedenti hanno*** esigenze procedurali particolari***, a meno che nel singolo caso non si possa garantire*** il sostegno necessario nei luoghi previsti al paragrafo 14; |

***Motivazione***

Le persone con esigenze procedurali particolari devono avere accesso alle pertinenti misure di sostegno caso per caso, altrimenti non possono essere rimandate alla procedura di frontiera.

**Emendamento 23**

COM(2020) 611 final, punto (15), articolo 41, paragrafo 15

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| ***La*** procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Comprende la decisione prevista ai paragrafi 2 e 3 e, se applicabile, la decisione sull'impugnazione, ed è completata entro ***12*** settimane dalla registrazione della domanda. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a ***entrare nel*** territorio dello Stato membro, salvo nei casi di applicabilità dell'articolo 41 *bis*, paragrafo 1. | ***Per contribuire ad alleviare la pressione sulle regioni frontaliere, la*** procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Comprende la decisione prevista ai paragrafi 2 e 3 e, se applicabile, la decisione sull'impugnazione, ed è completata entro ***8*** settimane dalla registrazione della domanda. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a ***proseguire il viaggio sul*** territorio dello Stato membro, salvo nei casi di applicabilità dell'articolo 41 *bis*, paragrafo 1. |
| In deroga ai termini fissati all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 55, gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame e della procedura d'impugnazione in modo tale che, se è impugnata la decisione di rigetto della domanda scaturita dalla procedura di frontiera, la decisione sull'impugnazione sia emanata entro ***12*** settimane dalla registrazione della domanda. | In deroga ai termini fissati all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 55, gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame e della procedura d'impugnazione in modo tale che, se è impugnata la decisione di rigetto della domanda scaturita dalla procedura di frontiera, la decisione sull'impugnazione sia emanata entro ***8*** settimane dalla registrazione della domanda. |

***Motivazione***

Il termine di 20 settimane è irragionevolmente lungo e obbliga i richiedenti a rimanere nelle zone di transito, il che comporta un onere sproporzionato per le regioni frontaliere. Nella sentenza del 14 maggio 2020 sulla zona di transito ungherese, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha affermato che le «procedure specifiche [alla frontiera] devono essere svolte entro un termine ragionevole», precisando che già dopo quattro settimane deve essere concesso l'accesso alla procedura ordinaria. Poiché la situazione nella zona di transito è una situazione di privazione della libertà, le procedure di frontiera in tali zone devono essere espletate rapidamente. Un periodo di oltre otto settimane, che già raddoppia il termine attualmente previsto dall'articolo 43 della direttiva sulle procedure d'asilo (4 settimane), sarebbe molto probabilmente considerato irragionevole sia dalla CGUE che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Nella maggior parte dei casi, un periodo di otto settimane è sufficiente per svolgere una procedura di asilo. Se la procedura si conclude con una decisione negativa, sono previste altre otto settimane per la procedura di rimpatrio. Se l'intero iter della procedura supera i tre mesi non è probabile che il rimpatrio possa essere effettuato rapidamente, come previsto per la procedura di frontiera.

**Emendamento 24**

COM(2020) 611 final, punto (15), articolo 41, paragrafo 17

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Per la durata dell'esame della domanda con procedura di frontiera il richiedente è tenuto alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro [due mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, siano essi alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito, anche ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate in detto paragrafo. La Commissione riceve comunicazione dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera due mesi prima che si verifichi qualsiasi loro cambiamento. | Per la durata dell'esame della domanda con procedura di frontiera il richiedente è tenuto alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro [due mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, siano essi alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito, anche ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate in detto paragrafo. ***A tale comunicazione deve essere allegata una relazione sulla consultazione con le autorità locali e regionali, sul cui territorio vengono svolte tali procedure.*** La Commissione riceve comunicazione dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera due mesi prima che si verifichi qualsiasi loro cambiamento. |

***Motivazione***

Nella pianificazione dei luoghi per lo svolgimento della procedura di frontiera è importante tenere in debita considerazione le esigenze delle autorità locali e regionali competenti.

**Emendamento 25**

COM(2020) 611 final, punto (15), articolo 41, paragrafo 18

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Lo Stato membro, se la capacità dei luoghi di cui ha dato comunicazione a norma del paragrafo 14 è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate al paragrafo 3, può designare altri luoghi siti sul proprio territorio e, previa comunicazione alla Commissione, accogliervi provvisoriamente i richiedenti per un periodo il più possibile breve. | Lo Stato membro, se la capacità dei luoghi di cui ha dato comunicazione a norma del paragrafo 14 è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate al paragrafo 3, può designare***, previa consultazione delle autorità locali e regionali competenti,*** altri luoghi siti sul proprio territorio e, previa comunicazione alla Commissione, accogliervi provvisoriamente i richiedenti per un periodo il più possibile breve. |

***Motivazione***

Nella pianificazione dei luoghi per lo svolgimento della procedura di frontiera è importante tenere in debita considerazione le esigenze delle autorità locali e regionali competenti.

**Emendamento 26**

COM(2020) 611 final, punto (16), articolo 41 bis, paragrafo 20

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| La persona di cui al paragrafo 1 è ***tenuta*** per un periodo non superiore a ***12*** settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito; qualora non sia in grado di accoglierla in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio. Il termine di ***12*** settimane decorre dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. | La persona di cui al paragrafo 1 è ***accolta*** per un periodo non superiore a ***8*** settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito; qualora non sia in grado di accoglierla in uno di tali luoghi, lo Stato membro può***, previa consultazione delle autorità locali e regionali competenti,*** ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio. Il termine di ***8*** settimane decorre dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. |

***Motivazione***

Nella pianificazione dei luoghi per lo svolgimento della procedura di frontiera è importante tenere in debita considerazione le esigenze delle autorità locali e regionali competenti. Analogamente, le settimane a disposizione per lo svolgimento della procedura di rimpatrio non dovrebbero essere più di otto, al fine di alleggerire la pressione sulle regioni frontaliere. Nella sentenza del 14 maggio 2020 sulla zona di transito ungherese, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha affermato che le «procedure specifiche [alla frontiera] devono essere svolte entro un termine ragionevole», precisando che già dopo quattro settimane deve essere concesso l'accesso alla procedura ordinaria. Poiché la situazione nella zona di transito è una situazione di privazione della libertà, le procedure di frontiera in tali zone devono essere espletate rapidamente. Un periodo di oltre otto settimane, che già raddoppia il termine attualmente previsto dall'articolo 43 della direttiva sulle procedure d'asilo (quattro settimane), sarebbe molto probabilmente considerato irragionevole sia dalla CGUE che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Nella maggior parte dei casi, un periodo di otto settimane è sufficiente per svolgere una procedura di asilo. Se la procedura si conclude con una decisione negativa, sono previste altre otto settimane per la procedura di rimpatrio. Se l'intero iter della procedura supera i tre mesi non è probabile che il rimpatrio possa essere effettuato rapidamente, come previsto per la procedura di frontiera. A norma dell'articolo 34 della proposta di regolamento sulla procedura di asilo del 2016, le decisioni sull'ammissibilità e sul ricorso agli accordi con i paesi terzi devono essere adottate entro un mese. Un termine superiore ai due mesi per una decisione nell'ambito della procedura di frontiera sarebbe pertanto irragionevole da un punto di vista giuridico. È altresì necessario prevedere un periodo breve, in quanto i rimpatri hanno maggiori probabilità di avvenire dopo una procedura rapida con tempi di attesa minimi. Inoltre, la terminologia deve essere coerente in tutta la proposta, e termini ambigui che potrebbero evocare il trattenimento de facto come «tenuta» dovrebbero essere evitati e sostituiti con una formulazione giuridicamente precisa, come «accolta», in linea con la direttiva riveduta sulle condizioni di accoglienza.

**Emendamento 27**

COM(2020) 611 final, punto (18), articolo 53, paragrafo 35

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Gli Stati membri prevedono un unico grado d'impugnazione avverso la decisione adottata con procedura di frontiera. | Gli Stati membri prevedono un'impugnazione ***in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali*** avverso la decisione adottata con procedura di frontiera. ***Per i ricorsi, si applicano i termini previsti dal diritto nazionale conformemente all'articolo 55. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio durante il periodo di ricorso e in attesa del suo esito a norma dell'articolo 54.*** |

***Motivazione***

La rigida limitazione a un solo livello di ricorso e il termine rigoroso per le procedure di frontiera interferiscono con le competenze degli Stati membri che godono di autonomia procedurale quando si tratta di prevedere un'impugnazione nel contesto delle procedure di frontiera. Essi sono tuttavia tenuti a rispettare l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, secondo la giurisprudenza della CGUE, che stabilisce che le prescrizioni riguardanti l'impugnazione devono essere conformi alla non discriminazione nonché ai principi di equivalenza e di effettività. Ciò significa che non sono consentite la discriminazione nei confronti di altri richiedenti asilo e la disparità di trattamento rispetto ad altre procedure della corte amministrativa paragonabili. La proposta di emendamento garantisce la conformità con tali requisiti. Analogamente, il termine entro il quale deve essere emessa una risposta a un'impugnazione non può essere fissato in modo uniforme a livello dell'Unione ed è quindi opportuno collegarlo alle disposizioni di diritto amministrativo nazionale.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817**

**Emendamento 28**

COM(2020) 612 final, considerando 12

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze***, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio***. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di ***entrare nel*** territorio durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia. | È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di ***proseguire il viaggio sul*** territorio durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento***, tranne nel caso di minori,*** nel rispetto della normativa nazionale in materia***. Se, a seguito della procedura di accertamento, viene negato il permesso di proseguire il viaggio, si applica l'articolo 14 del codice frontiere Schengen***. |

***Motivazione***

Il diritto internazionale vieta la privazione della libertà personale dei minori per motivi amministrativi e, secondo la CGUE, i minori, in un contesto di migrazione, non possono essere trattati sistematicamente come gli adulti. Il rifiuto del permesso di proseguire il viaggio dopo gli accertamenti deve essere pienamente motivato, in conformità con il codice frontiere Schengen.

**Emendamento 29**

COM(2020) 612 final, considerando 20

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti ***alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze***, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. | È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto ***dei pareri delle autorità locali e regionali competenti,*** della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. |

***Motivazione***

Gli Stati membri dovrebbero individuare luoghi adeguati a seconda della situazione nazionale e delle loro possibilità. In particolare, è opportuno che tengano conto dell'onere straordinario che grava sulle regioni alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze attraverso le possibilità di decentramento. È altresì importante che in fase di pianificazione dei luoghi per lo svolgimento degli accertamenti vengano debitamente considerate le esigenze delle autorità locali o regionali competenti.

**Emendamento 30**

COM(2020) 612 final, considerando 24

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. | È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona***, nonché eventualmente, in aggiunta, alle autorità competenti ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione della salute e della sicurezza, e/o alle autorità competenti per le persone vulnerabili come i minori non accompagnati o le donne che viaggiano sole.*** Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi***, in particolare eventuali esigenze di protezione speciali,*** che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. |

***Motivazione***

È opportuno che in caso di preoccupazioni fondate in materia di salute o sicurezza, il modulo sia trasmesso alle rispettive autorità competenti. Anche qualora il coinvolgimento di tali autorità sia previsto ai fini di accertamento, è opportuno garantire inoltre che esse ottengano tutte le informazioni pertinenti. Lo stesso vale anche nei casi in cui durante gli accertamenti vengano riscontrate esigenze speciali di protezione, se ai sensi della legislazione nazionale la competenza è di un'autorità diversa da quella indicata, come solitamente avviene per i minori ed eventualmente anche per le vittime della tratta di esseri umani e per altre categorie. In particolare, è importante ricordare i gruppi più vulnerabili e suscettibili di abusi durante l'intero iter migratorio, come i minori non accompagnati o le donne sole.

**Emendamento 31**

COM(2020) 612 final, articolo 3, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| *Articolo 3*<br><br>**Accertamenti alla frontiera esterna**<br><br>1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che: | *Articolo 3*<br><br>**Accertamenti alla frontiera esterna**<br><br>1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che: |

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure | a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure |
| b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. | b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. |
| Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale. | Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti ***da parte delle autorità competenti a disporre il respingimento secondo la legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)*** a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale. |

***Motivazione***

Con la procedura di accertamento viene aggiunta un'ulteriore fase ai processi di gestione delle migrazioni, già onerosi per molti Stati membri alle frontiere esterne. Al fine di evitare che questo richieda una procedura propria che generi un considerevole onere aggiuntivo, in particolare per gli Stati alle frontiere esterne, il Comitato delle regioni propone di integrare tale procedura nei controlli di frontiera e di affidarla alle rispettive autorità nazionali competenti a disporre il respingimento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), nel caso in cui gli accertamenti abbiano luogo contestualmente a un arrivo non conforme alle condizioni di ingresso presso le frontiere esterne. Tale integrazione nel processo di controllo di frontiera e l'incarico alle autorità di frontiera consentono di meglio garantire che gli accertamenti adempiano alla funzione desiderata, vale a dire che la persona fermata sia sottoposta alla procedura adeguata il prima possibile e che tale procedura possa iniziare tempestivamente e senza interruzioni. Poiché per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3 sono possibili tre prassi (respingimento, trasferimento alle autorità competenti per la procedura di rimpatrio, trasferimento alle autorità accertanti o allo Stato membro competente per la procedura d'asilo sulla base del meccanismo di solidarietà), una delle quali prevede il respingimento alla frontiere ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), vengono garantiti attraverso tale attribuzione dell'accertamento un'unica pratica e un collegamento dell'accertamento al possibile respingimento, il che facilita considerevolmente un'esecuzione efficiente della procedura. Inoltre il risultato dell'accertamento può essere integrato nella decisione di respingimento senza ulteriori fasi intermedie.

**Emendamento 32**

COM(2020) 612 final, articolo 5

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Accertamenti all'interno del territorio<br><br>Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato. | Accertamenti all'interno del territorio<br><br>Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato. ***Per alleviare la pressione sulle autorità degli Stati membri, si dovrebbe evitare la duplicazione di componenti dell'accertamento, come nel caso di una domanda di protezione internazionale.*** |

***Motivazione***

Gli accertamenti devono essere effettuati separatamente solo se necessario. Quando viene presentata una domanda di protezione internazionale, alcune funzioni di accertamento (identificazione, esigenze di protezione speciali) sono incluse negli obblighi previsti dall'Eurodac e dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza, e gli accertamenti dovrebbero rientrare in tali procedure.

**Emendamento 33**

COM(2020) 612 final, articolo 6

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| *Articolo 6* | *Articolo 6* |
| **Prescrizioni riguardanti gli accertamenti** | **Prescrizioni riguardanti gli accertamenti** |
| 1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ***ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze***. | 1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ***adeguati nel rispettivo Stato membro***. ***Tali luoghi sono definiti in seguito a consultazioni con le autorità locali o regionali competenti.*** |
| 2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro. | 2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro. ***Tali luoghi sono definiti in seguito a consultazioni con le autorità locali o regionali competenti.*** |
| 3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni. | 3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni. |
| Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni. | Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni.<br>***In ogni caso occorre garantire un'adeguata valutazione di ciascun caso per evitare che le procedure si svolgano in modo discriminatorio.*** |

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| 4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti. | 4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti. |
| 5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo. | 5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo. |
| 6. Gli accertamenti constano dei seguenti elementi obbligatori: | 6. Gli accertamenti constano dei seguenti elementi obbligatori: |
| a) controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9; | a) controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9; |
| b) identificazione come previsto all'articolo 10; | b) identificazione come previsto all'articolo 10; |
| c) registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; | c) registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; |
| d) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11; | d) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11; |
| e) compilazione del modulo consuntivo come previsto all'articolo 13; | e) compilazione del modulo consuntivo come previsto all'articolo 13; |
| f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14. | f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14. |
| 7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. | 7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti ***in conformità degli articoli 3 e 5***. |
| Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani. | Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani. |
| Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati. | Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati. |

***Motivazione***

Gli Stati membri dovrebbero individuare luoghi adeguati a seconda della situazione nazionale e delle loro possibilità. In particolare, è opportuno che tengano conto dell'onere straordinario che grava sulle regioni alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze attraverso le possibilità di decentramento. In fase di pianificazione dei luoghi per lo svolgimento degli accertamenti devono essere debitamente considerate le esigenze delle autorità locali e regionali competenti.

Le procedure non devono svolgersi in modo discriminatorio. La nomina delle autorità competenti deve adempiere ai requisiti proposti agli articoli 3 e 5, onde evitare sovrapposizioni di competenze.

**Emendamento 34**

COM(2020) 612 final, articolo 9, paragrafo 3

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. | Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale ***da parte di servizi di consulenza specializzati o delle autorità competenti; a tal riguardo è necessario garantire anche la presenza di professionisti adeguati per le esigenze specifiche di determinate categorie di cittadini di paesi terzi, quali le donne incinte, le vittime di violenza di genere o di violenza sessuale, le persone con disabilità e le persone LGBTIQ***. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. ***A tal fine, la presenza di minori deve essere segnalata immediatamente alle autorità nazionali competenti per la protezione dei minori. In caso di minori non accompagnati, questi non sono sottoposti agli accertamenti e devono essere trasferiti immediatamente alle autorità competenti per la protezione dei minori. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, lettera b), in caso di indicazioni di gravi preoccupazioni in materia di sicurezza vengono inoltre informate le autorità competenti.*** |

***Motivazione***

Se vengono individuate esigenze speciali di protezione deve essere fornito sostegno da parte di consulenti specializzati o delle autorità competenti per la protezione di tali persone, al fine di garantire un rapido sostegno professionale. Occorre inoltre garantire che la presenza di minori sia immediatamente segnalata alle autorità competenti per la protezione dei minori. In caso di minori non accompagnati, essi devono essere trasferiti alle autorità competenti, affinché queste possano adottare le misure di protezione e sostegno previste dal diritto internazionale, europeo e nazionale e in particolare affinché possa essere nominato un tutore o un rappresentante. Allo stesso tempo, le persone LGBTIQ necessitano di protezione perché formano l'ultimo gruppo di popolazione migrante più vulnerabile; si tratta di un gruppo che sta giungendo in Europa a ritmi sostenuti e per il quale mancano sistemi di protezione reali.

**Emendamento 35**

COM(2020) 612 final, articolo 14

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| *Articolo 14*<br><br>**Esito degli accertamenti**<br><br>[…] | *Articolo 14*<br><br>**Esito degli accertamenti**<br><br>[…] |

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| 2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che ***appaiono*** a prima vista ***pertinenti per*** indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. | 2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che a prima vista ***giustificano o non giustificano l'opportunità di*** indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. ***In particolare è opportuno indicare l'individuazione di esigenze speciali di protezione o sospetti in tal senso, in particolare nel caso di minori non accompagnati.*** |
| […] | […] |
| ***7.*** Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. | 7***. Le autorità competenti per la tutela della salute e della sicurezza o per la protezione di categorie particolari vengono informate, se del caso, e le persone interessate vengono trasferite a tali autorità, ove previsto dal diritto nazionale.*** |
| | ***8***. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. |

***Motivazione***

Al fine di assicurare che nei confronti di persone vulnerabili non sia avviata una procedura di frontiera o una procedura accelerata, che in questi casi potrebbe essere effettuata solamente con notevoli difficoltà giuridiche e pratiche, è opportuno chiarire che tali persone sono trasferite all'autorità accertante prima che essa decida in merito alla tipologia di procedura. Soprattutto in caso di preoccupazioni in materia di salute o di sicurezza, il trasferimento non dovrebbe essere possibile solo alle autorità accertanti o alle autorità competenti per la procedura di rimpatrio. Inoltre gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di prevedere competenze specifiche per particolari categorie vulnerabili. In particolare, è essenziale tener conto delle speciali misure di protezione richieste dai minori stranieri non accompagnati.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo**

**Emendamento 36**

COM(2020) 613 final, considerando 11

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione. | Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione. ***In particolare, è opportuno che i minori non accompagnati siano ricollocati il più velocemente possibile negli Stati membri competenti, nonché nel resto del territorio dell'UE se hanno membri della loro famiglia in altri Stati membri dell'UE.*** |

***Motivazione***

Il CdR si adopera da tempo per migliorare l'accesso dei minori non accompagnati ai loro diritti, un impegno che deriva dalla necessità (giuridica) di considerare prioritario il benessere dei minori. L'UE deve dare il proprio sostegno ai trasferimenti dei minori non accompagnati in altri Stati membri, se vi hanno familiari, al fine di alleviare la pressione sulle regioni frontaliere e nello spirito di solidarietà e responsabilità condivisa che il nuovo patto dovrebbe favorire.

**Emendamento 37**

COM(2020) 613 final, considerando 14

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di ***adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.*** | Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri***, in consultazione con la Commissione, di applicare la regolare procedura di asilo in modo da attenuare l'impatto della pressione migratoria sulle regioni frontaliere***. |

***Motivazione***

In situazioni di forte pressione, le procedure di frontiera hanno fatto gravare un peso persino maggiore sulle regioni frontaliere. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di non applicare le procedure di frontiera, in consultazione con la Commissione, allo scopo di gestire efficacemente gli arrivi di migranti, trattando le procedure di asilo in punti del loro territorio non situati alle frontiere.

**Emendamento 38**

COM(2020) 613 final, considerando 16

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a ***entrare*** nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale. | In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo***, ma tenendo anche conto della pressione esercitata sulle regioni interessate da tale crisi,*** gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare ***l'ulteriore circolazione nel*** loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti sono autorizzati a ***circolare*** nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale. |

***Motivazione***

Non si dovrebbe prorogare una procedura di frontiera senza aver prima preso in considerazione l'impatto che ne deriverebbe per le regioni.

**Emendamento 39**

COM(2020) 613 final, considerando 23

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione. | In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. ***In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere anche la facoltà di concedere lo status di protezione immediata ai minori e alle persone particolarmente vulnerabili nonché ad altre categorie di persone che necessitano di tale protezione immediata, se prevista dalle rispettive legislazioni nazionali.*** Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione. |

***Motivazione***

Nelle situazioni contemplate dal regolamento sulle situazioni di crisi, i minori e le persone particolarmente vulnerabili necessitano di un minimo di sicurezza per quanto riguarda il loro soggiorno. In linea con il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nel loro territorio per altri motivi, come previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

**Emendamento 40**

COM(2020) 613 final, articolo 1, paragrafo 2

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| *Articolo 1* | *Articolo 1* |
| **Oggetto** | **Oggetto** |
| […] | […] |
| 2. Ai fini del presente regolamento, con «situazione di crisi» si intende: | 2. Ai fini del presente regolamento, con «situazione di crisi» si intende: |
| a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure | a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione ***a livello locale, regionale e/o nazionale*** e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure |
| b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione. | b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione. |

***Motivazione***

Gli oneri dovuti a un elevato numero di domande e di arrivi sono spesso di natura regionale e dipendono in modo particolare dalle rotte migratorie e di arrivo. Anche una sospensione del funzionamento a livello locale e regionale dovrebbe essere definita quale situazione di crisi, se tale sospensione ha le medesime conseguenze per le persone interessate, al fine di sottolineare che mentre il sistema di asilo di uno Stato membro a livello nazionale può essere ancora considerato funzionale dal punto di vista percentuale nel suo complesso, ma che possono esserci località o regioni in cui ciò non avviene, e che tale mancanza di funzionalità può causare gravi problemi nella fornitura di servizi o la relativa sospensione a livello locale.

**Emendamento 41**

COM(2020) 613 final, articolo 4

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| 1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]: | 1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]: |
| a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, ***nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***; | a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, ***in accordo con la Commissione, rinunciare all'esecuzione della procedura di frontiera***. |
| b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***otto*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale. | b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***sei*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale. |

***Motivazione***

In una situazione di crisi, l'applicazione della procedura di frontiera può determinare un ulteriore sovraccarico per le regioni di frontiera. Gli Stati membri, in accordo con la Commissione europea, dovrebbero dunque avere la possibilità di rinunciare alla procedura di frontiera ai fini di una gestione più efficiente degli arrivi. Un prolungamento della procedura di frontiera dovrebbe essere possibile solo per circa sei settimane, affinché non si verifichi una situazione di (ulteriore) sovraccarico alle frontiere.

**Emendamento 42**

COM(2020) 613 final, articolo 10, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| *Articolo 10* | *Articolo 10* |
| **Concessione dello status di protezione immediata** | **Concessione dello status di protezione immediata** |
| 1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato. | 1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. ***In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere anche la facoltà di concedere lo status di protezione immediata ai minori e alle persone particolarmente vulnerabili nonché ad altre categorie di persone che necessitano di tale protezione immediata, se prevista dalle rispettive legislazioni nazionali.*** La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato. |

***Motivazione***

Nelle situazioni contemplate dal regolamento sulle situazioni di crisi, i minori e le persone particolarmente vulnerabili necessitano di un minimo di sicurezza per quanto riguarda il loro soggiorno. In linea con il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nel loro territorio per altri motivi, come previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818**

**Emendamento 43**

COM(2020) 614 final, punto 14, articolo 10, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***sei*** anni, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. | Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***dodici*** anni, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. |
| Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***sei*** anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. | Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ***dodici*** anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. |
| L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. | L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. |

***Motivazione***

Il codice dei visti dell'UE impone il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto a partire dai dodici anni di età; la stessa disposizione si applica ai minori che entrano nell'UE per un breve soggiorno nel quadro del sistema di ingressi/uscite (EES). Allineare la soglia di età di Eurodac (sistema europeo per il confronto delle impronte digitali) a quella del codice dei visti e del sistema EES garantisce la coerenza e l'affidabilità dei dati a medio/lungo termine.

**Emendamento 44**

COM(2020) 614 final, punto 17, articolo 13, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***sei*** anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. | Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***dodici*** anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. |

***Motivazione***

Il codice dei visti dell'UE impone il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto a partire dai dodici anni di età; la stessa disposizione si applica ai minori che entrano nell'UE per un breve soggiorno nel quadro del sistema di ingressi/uscite (EES). Allineare la soglia di età di Eurodac (sistema europeo per il confronto delle impronte digitali) a quella del codice dei visti e del sistema EES garantisce la coerenza e l'affidabilità dei dati a medio/lungo termine.

**Emendamento 45**

COM(2020) 614 final, punto 18, articolo 14, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***sei*** anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio. | Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ***dodici*** anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio. |

***Motivazione***

Il codice dei visti dell'UE impone il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto a partire dai dodici anni di età; la stessa disposizione si applica ai minori che entrano nell'UE per un breve soggiorno nel quadro del sistema di ingressi/uscite (EES). Allineare la soglia di età di Eurodac (sistema europeo per il confronto delle impronte digitali) a quella del codice dei visti e del sistema EES garantisce la coerenza e l'affidabilità dei dati a medio/lungo termine.

**Emendamento 46**

COM(2020) 614 final, punto 19, articolo 14 *bis*, paragrafo 1

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a ***sei*** anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. | Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a ***dodici*** anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. |

***Motivazione***

Il codice dei visti dell'UE impone il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto a partire dai dodici anni di età; la stessa disposizione si applica ai minori che entrano nell'UE per un breve soggiorno nel quadro del sistema di ingressi/uscite (EES). Allineare la soglia di età di Eurodac (sistema europeo per il confronto delle impronte digitali) a quella del codice dei visti e del sistema EES garantisce la coerenza e l'affidabilità dei dati a medio/lungo termine.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo con il quale intende sbloccare i cinque anni di stallo tra gli Stati membri riguardo a un sistema comune di asilo e migrazione. Aderisce all'obiettivo della Commissione di elaborare un sistema globale che sia in grado di gestire a lungo termine la migrazione, inclusa quella dei profughi, e sia fondato sui valori europei, in particolare sulla solidarietà e la dignità, nonché sul diritto dell'UE e sul diritto internazionale ([1]);

2. esprime preoccupazione per il fatto che la dimensione locale e regionale non sia sufficientemente considerata nelle proposte nel quadro del nuovo patto e che la responsabilità in materia di arrivi e di registrazione ricada ancora in primo luogo sugli Stati membri situati lungo le frontiere esterne. In tale contesto, si pone in maniera critica nei confronti del mantenimento del criterio del primo ingresso. Chiede pertanto, nel rispetto di un'autentica solidarietà, una ripartizione rapida ed equa dei richiedenti asilo tra gli altri Stati membri, nonché un maggiore coinvolgimento della nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, degli enti locali e regionali nonché degli attori della società civile, nell'ottica di una cooperazione multilivello che coinvolga le parti interessate dei settori pubblico e privato;

3. rinnova la sua richiesta di una soluzione a lungo termine alle sfide poste dalla gestione degli arrivi irregolari e dall'accoglienza delle persone in cerca di protezione in conformità del diritto internazionale e dell'UE, assicurando che il principio di non respingimento sia rispettato e che tutte le decisioni e le misure tengano conto degli interessi delle persone vulnerabili. Propone, a tal fine, che il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prendano in considerazione le buone pratiche esistenti di ripartizione territoriale volontaria a livello regionale, le quali applicano una chiave di ripartizione basata sui dati relativi alla popolazione, alla disoccupazione e al reddito ([2]);

4. prende atto che non è stato possibile applicare una quota fissa per la ripartizione dei richiedenti asilo a livello di Unione; accoglie tuttavia, in linea di principio, la proposta della Commissione di introdurre un meccanismo di solidarietà cui devono prendere parte tutti gli Stati membri, ma che consente loro di scegliere liberamente fra le diverse tipologie di contributi; sottolinea che per il buon funzionamento di un tale meccanismo è necessario trovare un equilibrio tra i posti disponibili all'accoglienza dei rifugiati e altri tipi di contributi. È cruciale garantire che il numero di Stati membri che accolgono rifugiati sia proporzionato al numero di Stati membri che optano per un'altra forma di contributo e al rapporto tra i richiedenti che soddisfano i requisiti per l'ottenimento dell'asilo e le persone che devono essere rimpatriate;

([1]) Dichiarazione dell'Ufficio di presidenza del CdR sulla situazione dei migranti a Moria (COR-2020-02499), punto 9.

([2]) È il caso della proposta SHARE, un'iniziativa guidata dal governo basco e sostenuta da vari enti regionali, che cerca di promuovere la solidarietà e la corresponsabilità nell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, applicando una chiave di ripartizione territoriale sulla base dei tre parametri summenzionati.

5. esprime tuttavia scetticismo nei confronti della complessità della procedura proposta, in relazione alla praticità e all'attuabilità dei rimpatri sponsorizzati. Propone, in tale contesto, di introdurre un sistema di incentivi economici e sanzioni, al fine di garantire l'attuazione del meccanismo di solidarietà;

6. sottolinea l'importanza dei principi in materia di diritti umani e Stato di diritto (ad esempio, il libero accesso alla consulenza indipendente, all'assistenza legale e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)), che si applicano anche alle frontiere esterne dell'UE; ciò si applica in particolare nel quadro delle procedure di frontiera proposte, che devono essere conformi ai valori europei e dello Stato di diritto e garantire che non si verifichi alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza; si dovrebbe scegliere un modello diverso da quello fondato sul criterio del tasso di protezione per la procedura di frontiera. Le nuove procedure di frontiera devono garantire tali norme anche nella pratica;

7. raccomanda che i colegislatori verifichino la compatibilità delle disposizioni degli articoli 53 e 54 della proposta di regolamento sulla procedura di asilo con la giurisprudenza della CGUE ai fini di un'effettiva protezione giuridica e della necessità di rispettare gli ulteriori principi del diritto europeo e dello Stato di diritto in fase di sviluppo della protezione giuridica ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;

8. chiede che la procedura di accertamento proposta sia attuata in modo da consentire un'efficace e tempestiva individuazione di eventuali «vulnerabilità particolari». Tra tali vulnerabilità rientrano l'individuazione di categorie di persone ritenute vulnerabili ai sensi della direttiva accoglienza e della proposta di regolamento sulla procedura di asilo, nonché l'attuazione di un approccio adeguato nei loro confronti;

9. fa osservare che in molti casi il periodo massimo di cinque giorni previsto per gli accertamenti non sarà sufficiente per individuare efficacemente le esigenze di protezione specifiche; sarà necessario assegnare maggiori risorse alle regioni frontaliere per le operazioni di accertamento al fine di garantire che le procedure si svolgano in modo adeguato, assicurare l'individuazione efficace delle esigenze particolari ed evitare pratiche discriminatorie come la profilazione razziale;

10. sottolinea che è necessario evitare i doppioni nell'applicazione della procedura di accertamento e che bisogna aumentarne l'efficacia;

11. rileva che comincia a notarsi il successo della gestione delle crisi, soprattutto a livello locale e regionale, e che pertanto è opportuno che il coordinamento con gli enti locali e regionali sia assolutamente prioritario;

12. propone che la protezione immediata nelle situazioni di crisi sia garantita, a discrezione dello Stato membro interessato, non solo ai rifugiati in fuga da conflitti armati, ma anche ad altre categorie vulnerabili, in particolare i minori e le vittime di tortura, di eventi traumatici e del traffico di esseri umani, i cui segni non sempre sono identificabili a vista;

13. rammenta la necessità di rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati e i principi generali del trattamento dei dati, e chiede ai colegislatori di tenere debitamente conto delle riserve del Garante europeo della protezione dei dati, che si era espresso in particolare sulla proposta di regolamento sugli accertamenti e sulla proposta di regolamento Eurodac;

14. propone di fissare a dodici anni la soglia di età per la raccolta dei dati biometrici ai sensi del regolamento Eurodac per allinearla ai requisiti di età previsti dal codice dei visti dell'UE e dal sistema di ingressi/uscite (EES). La conservazione dei dati biometrici comporta sempre dei rischi in materia di legislazione sulla protezione dei dati personali. È quindi raccomandabile garantire che i dati delle persone che forse ancora non comprendono il problema in questione non vengano conservati per finalità di prevenzione e perseguimento dei reati;

15. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di creare canali di accesso sicuri all'Europa. Ciò rappresenta un contributo aggiuntivo dell'Europa alla protezione internazionale dei rifugiati e non può sostituire le procedure d'asilo individuali;

16. esorta la Commissione e gli Stati membri a proseguire lo sviluppo dei programmi di reinsediamento, a istituire nuovi programmi di accoglienza umanitaria, come i programmi di sponsorizzazione comunitaria, e a incentivare l'assunzione di forza lavoro qualificata e di talento proveniente dai paesi terzi;

17. sottolinea che molti enti locali e regionali in tutta l'UE sono pronti a impegnarsi attivamente nell'accoglienza e nell'integrazione delle persone vulnerabili, e rileva il potenziale dell'iniziativa «Città e regioni per l'integrazione» del CdR; propone che la Commissione europea tenga conto delle buone pratiche delle regioni e delle città in materia di integrazione al fine di incoraggiarne la diffusione in altri territori, di stimolare l'emergere di nuove iniziative e di contribuire a gettare le basi per un dibattito pubblico più costruttivo sul diritto di asilo e sulla migrazione;

18. chiede che siano perseguite e sviluppate politiche di cooperazione efficaci con i paesi terzi. A tal fine, l'UE deve sviluppare una nuova strategia a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi terzi, in particolare degli Stati dell'Africa, favorendovi processi di sviluppo economico sostenibile e di promozione democratica con iniziative, relative alla salute, alla produzione, all'istruzione, alla formazione, alla creazione di infrastrutture e a un progresso economico sostenibile e democratico, che consentano alle loro popolazioni di non dover migrare;

19. esprime l'auspicio che le offerte volontarie a livello locale e regionale di accoglienza di persone vulnerabili nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo trovino maggiore attenzione rispetto al presente;

20. accoglie favorevolmente il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 quale integrazione necessaria al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, nonché il riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali ivi contenuto; guarda con impazienza all'attuazione del partenariato per l'integrazione stipulato fra la Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni;

21. ritiene che le misure che precedono la partenza e l'arrivo siano inseparabili dall'effettivo sviluppo di canali di migrazione legale, in modo che il piano d'azione possa essere all'altezza della sua ambizione di coprire con successo tutte le diverse fasi del processo di integrazione;

22. sottolinea la necessità di un accesso semplice e chiaro per gli enti locali e regionali, anche a livello macroregionale, ai finanziamenti dell'UE per l'integrazione e l'inclusione;

23. sottolinea l'importanza della lotta alla disinformazione in merito all'integrazione e alla migrazione attraverso fatti e numeri concreti, al fine di contrastare la discriminazione, i pregiudizi, il razzismo e la xenofobia. A tal proposito, chiede alla Commissione europea di integrare nella sua relazione annuale di previsione strategica i risultati del Barometro regionale e locale annuale dell'UE elaborato dal CdR, che è uno strumento basato su dati dimostrabili, anche al fine di illustrare gli effetti della migrazione e dell'integrazione sulle città e sulle regioni; inoltre, chiede alla Commissione di insistere nelle azioni di comunicazione e nelle campagne divulgative con un contenuto umanistico dirette alle società di accoglienza dei migranti in cui si spieghi la necessità di un'attenzione e di una gestione corrette dei movimenti migratori;

24. sostiene fermamente l'obiettivo della Commissione di intensificare la lotta contro il traffico di migranti e di dissuadere i migranti dall'intraprendere viaggi in cui rischiano la vita. Insiste a tal fine sulla necessità di rafforzare il ruolo delle agenzie europee e di rivedere il piano d'azione dell'UE sul traffico di migranti, che deve anche fornire chiarezza sul ruolo dei soccorsi privati in mare. È importante evitare che venga incriminato l'adempimento di obblighi giuridici (come l'obbligo di soccorso in mare). Il CdR ritiene che la cooperazione in materia di soccorso in mare debba essere coordinata a livello europeo e debba basarsi sul partenariato e sul rispetto reciproco da parte dei soggetti governativi e non governativi;

25. chiede che un'attenzione particolare sia posta alle potenziali vittime di tratta (donne, giovani, minori), sottolineando l'importanza della loro corretta identificazione, fase in cui — per una valutazione inadeguata — potrebbe verificarsi la negazione dei diritti umani della persona trafficata o comunque di una serie di tutele che dovrebbero invece essere loro accordate in virtù delle violazioni di cui sono vittime. Ritiene essenziale in tal senso il coordinamento con gli enti locali e regionali, unito a un lavoro multi-agenzia — fondamentale nei percorsi di emersione, pronta identificazione e prima assistenza finalizzati a una piena inclusione ed integrazione — al fine di evitare i rischi di grave sfruttamento delle persone vulnerabili, quali sono le potenziali vittime di tratta. Sostiene che per garantire un'accoglienza adeguata che risponda ai bisogni individuali delle vittime di tratta, la loro presa in carico deve essere realizzata sulla base di progetti individuali in un'ottica di rispetto dell'identità, delle aspettative e delle proprie capacità e prerogative individuali. Sottolinea che il lavoro multi-agenzia, al cui centro si pone l'*empowerment* delle vittime, è indispensabile per realizzare la loro integrazione sociale propedeutica ad una piena autonomia;

26. ritiene che gli obiettivi del patto sulla migrazione e l'asilo, in particolare per quanto riguarda la realizzazione della solidarietà fra Stati membri e di un approccio comprensivo che unisca le misure nel settore della migrazione, dell'asilo, dell'integrazione e della gestione delle frontiere, possano essere realizzati dagli Stati membri solo se questi agiscono insieme nel quadro del sistema europeo comune di asilo e quando vengono meglio riconosciuti gli interessi e le capacità di tutti nell'ambito del meccanismo di solidarietà. Conferma che le proposte del patto rispettano il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, in quanto l'obiettivo o gli obiettivi dell'azione proposta — una riforma del sistema europeo comune di asilo — non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'UE, e l'azione proposta offre un chiaro vantaggio rispetto all'azione a livello nazionale, regionale o locale. Sottolinea inoltre la necessità di rispettare il principio di proporzionalità.

Bruxelles, 19 marzo 2021

*Il presidente*
*del Comitato europeo delle regioni*

Apostolos TZITZIKOSTAS